

Emanato con D.R. n. 1907/2012 del 07/08/2012

Modificato con D.R. n. 1544/2016 del 28/10/2016

Regolamento del Centro di Servizi di Ateneo denominato “Centro Linguistico di Ateneo (CLA)”

ART. 1

1. Presso l’Università degli Studi dell’Aquila è istituito un Centro Servizi di Ateneo denominato “Centro Linguistico di Ateneo” che opera nell’ambito dei principi fissati dallo Statuto e, in particolare, dall’articolo 41, nonché delle norme del presente regolamento.

ART. 2

1. I principali servizi forniti dal Centro Linguistico sono i seguenti:

- a. offre sostegno e risorse per l’insegnamento delle lingue moderne per tutti i corsi di laurea dell’Ateneo, favorendo, inoltre, la conoscenza delle lingue straniere da parte del personale docente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo con appositi corsi;
- b. organizza, sulla base delle esigenze degli studenti, poli didattici nelle varie sedi di formazione;
- c. organizza corsi di lingue, a vari livelli, rivolti agli studenti dell’Ateneo;
- d. organizza corsi di lingua italiana per studenti stranieri;
- e. organizza corsi di avviamento al self-study;
- f. elabora e produce materiale didattico, utilizzando i moderni mezzi audiovisivi e informatici alla luce degli apporti della linguistica teorica ed applicata e delle scienze della comunicazione;
- g. su richiesta delle strutture dell’Ateneo presta attività di servizio per la revisione di elaborati scientifici in lingua straniera e per attività d’interprete;
- h. coordina l’attività dei CEL (Collaboratori ed Esperti Linguistici) nei poli didattici, proponendo al S.A. l’attribuzione del monte ore, (secondo parametri che rispettino le esigenze e le specificità dei Dipartimenti).

ART. 3

1. Subordinatamente ai compiti istituzionali definiti all’art. 2, il Centro Linguistico di Ateneo può promuovere, anche attraverso apposite convenzioni, attività di qualificazione linguistica per contribuire allo sviluppo culturale socio-economico del territorio; può inoltre svolgere, in proprio o in collaborazione con strutture dell’Ateneo, attività per conto di Enti pubblici o privati.

2. Può organizzare corsi di lingua rivolti ai privati.

3. Per tali motivi può percepire compensi, stabiliti mediante apposita convenzione, oppure con tariffario approvato dal C.d.A. dell’Università, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 4

Sono organi del Centro:

- a) Il Direttore;

- b) Il Comitato Didattico;
- c) Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante (professore di ruolo o ricercatore confermato) per ciascun Dipartimento dell'Ateneo, designato dal rispettivo Consiglio di Dipartimento; da 3 professori di ruolo docenti d'insegnamenti linguistici o linguistico-letterari, nominati dal S.A.; da un rappresentante dei C.E.L.; da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio Studentesco tra i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni solari.

ART. 5

1. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a. stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del C.L.A. predisponendo per i competenti organi amministrativi:
 - entro il **30 settembre** di ogni anno le richieste di finanziamento;
 - entro il **30 novembre** il bilancio preventivo;
 - entro il **20 marzo** un conto consuntivo corredato da una relazione dettagliata da inviare entro il 30 marzo all'amministrazione centrale.
- b. Sottopone all'Ateneo:
 - la proposta di convenzioni per l'organizzazione di corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento rivolto a terzi;
 - le tariffe d'uso in relazione all'attività di servizio;
 - le richieste delle risorse economiche, strumentali ed umane.
- c. elegge il Direttore a maggioranza assoluta e scrutinio segreto, nel suo seno tra i professori di ruolo dell'Ateneo a regime di tempo pieno da proporre al Rettore per la nomina;
- d. approva la programmazione annuale.

ART. 6

1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Direttore del C.L.A.

2. La convocazione in seduta ordinaria avviene almeno tre volte l'anno e deve essere fatta con comunicazione scritta da inviare per e-mail e per posta interna a ciascun membro almeno dieci giorni prima della seduta. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato se viene fatta richiesta in proposito da almeno un quinto dei Consiglieri.

3. Le riunioni sono valide quando risulta presente la metà più uno dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

4. I verbali delle sedute verranno resi pubblici sul sito di Ateneo.

ART. 7

1. Il Direttore:

- Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo per quanto riguarda le attività previste negli articoli 2 e 3 e, per quanto di sua competenza, del S.A. dell'Università; è inoltre responsabile dell'applicazione del regolamento interno;

- Predisporre annualmente il programma del C.L.A., coadiuvato dal Comitato Didattico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - Predisporre per il Consiglio Direttivo le richieste di finanziamento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo accompagnato da una dettagliata relazione che illustri, tra gli altri, i seguenti aspetti:
 - a) utilizzazione dei fondi in relazione sia alle attività istituzionali art. 2 sia a quelle previste dall'art. 3 del C.L.A.;
 - b) eventuali esigenze di adattamento sopravvenute in corso d'anno;
 - c) conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del piano di attività del C.L.A.;
 - d) risultati generali della gestione e variazioni rispetto alla previsione in corso di esercizio.
2. Il Direttore cura la gestione tecnica del C.L.A e il coordinamento del lavoro del personale.
3. Il Direttore, infine, nomina tra i Professori di ruolo del Consiglio Direttivo un Vice-Direttore che lo sostituisca in caso di assenza temporanea.
4. Il Direttore è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio Direttivo.
5. Il Direttore dura in carica tre anni solari e può essere riconfermato una volta.

ART. 8

1. Nel caso che il Direttore si dimetta o cessi di appartenere al Centro o sia assente per un periodo superiore a quattro mesi, il Professore del Consiglio Direttivo con la maggiore anzianità di ruolo assume la Direzione del C.L.A. relativamente alla sola gestione ordinaria e indice le elezioni del nuovo Direttore nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni.

ART. 9

1. Il Comitato Didattico è composto dai docenti di ruolo d'insegnamenti linguistici appartenenti al Consiglio Direttivo. È convocato almeno una volta l'anno ed è presieduto dal Direttore. Coadiuvato il Direttore nel predisporre la programmazione annuale del C.L.A.

ART. 10

1. Per lo svolgimento della sua attività il Centro Linguistico di Ateneo può avvalersi anche di:

- a) lettori, in base agli accordi culturali, da parte di governi, istituti o enti stranieri;
- b) utilizzazione temporanea di docenti di università straniere;
- c) collaborazione di professori ufficiali e ricercatori dell'Ateneo.

ART. 11

1. Il Centro Linguistico di Ateneo dispone dei seguenti fondi:

- a) dotazione dell'Ateneo;
- b) contributi degli utenti esterni;
- c) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del C.d.A. dell'Ateneo sull'attività del C.L.A.

Inoltre, tramite l'Università il Centro Linguistico di Ateneo può disporre di:

- a) contributi di enti o di privati versati a titolo di liberalità;
- b) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per l'utilizzazione del C.L.A.

ART. 12

1. Le proposte di modifica del presente regolamento possono essere avanzate da ogni membro dell'organo consiliare cui compete l'approvazione dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto e alla normativa interna dell'Università dell'Aquila.